

Approfondiamo l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

Quando si svolgerà?

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione **si svolgerà, in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022**, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Quali sono i requisiti per l'ammissione all'esame?

- **Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore** annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.
- **Non essere incorsi in sanzioni disciplinari** che pregiudicano l'ammissione all'esame di Stato

Il **voto di ammissione**, attribuito dal consiglio di classe in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017, sarà in decimi e considererà l'intero percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, **con adeguata motivazione**, la **non ammissione** all'esame.

Come saranno articolate le prove?

Sono previste **due prove scritte**, (una di Italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche) e **un colloquio**, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla Lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'Educazione civica.

Prima prova scritta

Obiettivo della prova scritta di italiano è quello di accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli studenti.

La commissione predisporrà almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.



La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie accennate sopra. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggerà la terna di tracce da proporre ai candidati. Ciascun candidato sceglierà la prova da svolgere.

Seconda prova scritta

Obiettivo della seconda prova scritta, relativa alle competenze logico matematiche, è quello di accertare la **capacità di rielaborazione e di organizzazione** delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli studenti nelle seguenti aree: **numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.**

La commissione predisporrà almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni devono essere indipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggerà la traccia che viene proposta ai candidati.

Il colloquio orale

Obiettivo del colloquio è quello di **valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze** descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali.

Il colloquio verrà condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Nel corso del colloquio verrà accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative a: lingua inglese, seconda lingua comunitaria, educazione civica.

Per i **percorsi a indirizzo musicale**, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una **prova pratica di strumento.**

Per il colloquio è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata. Tali candidati, potranno **presentare istanza corredata di idonea documentazione** al presidente della commissione, che disporrà la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona, modalità valida anche nei casi in cui siano uno o più componenti della commissione d'esame ad essere impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica.



In ogni caso le prove scritte dovranno essere svolte in presenza. Pertanto è prevista un'eventuale prova suppletiva *Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto), salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.*

Prove standardizzate (INVALSI)

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi **non** sarà requisito di accesso alle prove. Infatti l'ordinanza precisa che, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano, tutti gli alunni parteciperanno alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato. (OM 64/2022, art.5, comma 1)

Come saranno gli esami per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con altri tipi di bisogni educativi speciali (BES)?

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di (...) si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. (OM 64/2022, art.3, comma 3)

- Misure per gli studenti con DSA

Per gli studenti con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato dovrà essere **coerente con il piano didattico personalizzato (PDP)** predisposto dal consiglio di classe.

Inoltre, per l'effettuazione delle **prove scritte** la commissione può riservare a questi alunni **tempi più lunghi di quelli ordinari**. Può, altresì, consentire l'utilizzo di strumenti **compensativi**, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP e siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotterà **criteri valutativi** che tengano particolare conto delle competenze acquisite **sulla base del PDP**.



Per quanto riguarda la **lingua straniera**, e quindi l'**ipotetica dispensa o addirittura l'esonero**, **quest'anno non è prevista una prova scritta di lingue straniere per nessun candidato ... quindi non si pone alcun problema nemmeno per gli studenti con DSA.**

- **Misure per gli studenti con altri tipi di BES**

Ribadiamo che per i candidati con **altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, **mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal PDP.**

- **Alunni in ospedale o in istruzione domiciliare**

L'alunna/alunno ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura **per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame** sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai **docenti ospedalieri**, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Gli alunni ricoverati **nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato** sostengono le prove, se possibile, in **sessione suppletiva**. In alternativa, se consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse **in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza**. Le modalità di effettuazione dell'esame si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola.

In casi di particolare gravità (e ove se ne ravvisi la necessità) è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati.

Come sarà la valutazione finale?

La votazione finale della scuola secondaria di primo grado resta in decimi: l'esame di Stato si intenderà superato se il candidato conseguirà una valutazione finale di **almeno sei decimi**. Si potrà ottenere anche la lode.

*Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a **calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio**, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. **Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.***



*L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una **valutazione finale di almeno sei decimi**. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame. (OM 64/2022 art. 4)*

La pubblicazione degli esiti

*L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato tramite **affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica** sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'**area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. (OM 64/2022, art.3, comma 3)*

Certificazione delle competenze

*Per quanto riguarda la certificazione delle competenze, essa è redatta **durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe** ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli **alunni privatisti** per i quali detta certificazione **non è prevista**. Per gli alunni che hanno partecipato alle **prove standardizzate nazionali** la certificazione delle competenze è **integrata** con una sezione redatta a **cura di INVALSI**. (OM 64/2022, art.5, comma 2)*

Attenzione alla privacy

*Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto **non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento**. (OM 64/2022, art.3, comma 4)*

